

INDICE:

INTODUZIONE.....	2
-------------------------	----------

CAPITOLO I: LA TUTELA DEI DATI

1.1) L’Operato del GEPD.....	5
1.2) Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: il GDPR.....	8
1.3) Diritto alla portabilità dei Dati.....	10
1.4) Il caso di Cambridge Analytica e lo Shield Act.....	12

CAPITOLO II: POTERE AI CONSUMATORI VIRTUALI

2.1) La class action e l’implementazione nel digitale.....	14
2.2) I contratti elettronici.....	16
2.3) Weople: cessione di dati in cambio di un compenso?.....	18

CAPITOLO III: RIFLESSIONI SUL POTERE DEL CONSUMATORE NEI NUOVI AMBIENTI DIGITAL

3.1) CONCLUSIONE.....	10
------------------------------	-----------

SITOGRAFIA.....	23
------------------------	-----------

INTRODUZIONE

A seguito dell'evoluzione dell'ambiente digitale avvenuta negli ultimi anni il consumatore, il quale in un primo momento ricercava e trovava i propri oggetti di desiderio esclusivamente nei mercati "reali", viene messo davanti ad una incomparabile fonte di offerte derivate da migliaia di venditori che immettono nel mercato virtuale varianti del medesimo prodotto. In questo modo il consumatore si vede quasi costretto alla creazione di un Io virtuale che interagisce e compara questi prodotti o più semplicemente ricerca informazioni che in un secondo momento lo porteranno all'acquisto. Questo infatti si vede messo davanti l'opportunità di risparmiare, dovuta all'enorme varietà di prodotti che fa in modo che ci siano dei prezzi molto più competitivi rispetto ai quelli che potrebbe trovare normalmente in mercati non virtuali. I consumatori quindi andranno ad immettere i propri dati personali all'interno dell'internet che verranno utilizzati per la creazione di questo Io virtuale che servirà per interfacciarsi con il mondo digitale nel quale essi navigheranno, si informeranno riguardo prodotti che reputeranno di loro interesse e creeranno community di consumatori dentro le quali si tuteleranno vicendevolmente. Gli argomenti che si vogliono affrontare in questa tesi riguardano quindi in un primo momento la tutela di cui beneficiano i vari utenti, con il focus su quei soggetti la cui finalità è quella dell'acquisto, nel trattamento dei dati personali che questi immettono nell'internet.

Si andrà per esempio ad analizzare l'operato del GEPD (Garante Europeo della Protezione dei Dati) o come il Diritto alla portabilità dei Dati agisce rispetto all'ambiente informatico di copia e trasmissione dei dati andando anche a vedere come, dall'altra parte del mondo, New York sta affrontando la situazione tramite la recentissima legge sulla protezione dati firmata dal governatore Andrew Cuomo che introduce lo Shield Act. La seconda parte vuole invece analizzare se il consumatore può avere un certo potere contrattuale rispetto ai venditori data la numerosa quantità di dati che viene fornita a questi ultimi. Potere che i consumatori eserciteranno tramite alcuni strumenti come ad esempio quello della class action con il quale più utenti o consumatori che si trovano nella stessa situazione possono aderire all'azione legale già iniziata, che trova una forza particolare in questo ambito dato il numero elevato di utenti. Altro strumento che verrà analizzato è spiegato dal Decreto Legislativo n.206 del 2005, meglio conosciuto come Codice del Consumo ed aggiornato dall'entrata in vigore della Direttiva 2011/83 U.E., sarà la disciplina dei contratti elettronici. In questo testo si va ad osservare che il consumatore virtuale potrebbe effettivamente essere una vittima di condotte fraudolente e quindi meritevole di essere tutelato, andandogli a fornire condizioni precontrattuali, esempio descrizioni dei prodotti e prezzi. Per poi andare a vedere il funzionamento di quella che sembrerebbe una nuova azione di tutela derivata dall'App Weople, ovvero la cessione di propri dati personali in cambio di un compenso, azione scaturita dal fatto che gli utenti inserivano gratuitamente i dati all'interno

dell'web facendo in modo che le aziende ne potessero usufruire per delle pubblicità mirate ed anche pressanti.

La conclusione vuole quindi andare a domandare se esiste ed effettivamente si può definire un potere contrattuale del consumatore in questi nuovi ambienti digitali.

CAPITOLO I

LA TUTELA DEI DATI

1.1 L'OPERATO DEL GEPD

I nostri dati personali vengono tutelati o navigano indifesi nella rete virtuale?

In nostro aiuto viene il GEPD¹ (Garante Europeo della Protezione dei Dati), ovvero l'autorità di sorveglianza indipendente il cui obiettivo primario è garantire che le istituzioni e gli organi dell'UE rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati in sede di trattamento dei dati personali e di elaborazione di nuove politiche. Non è raro infatti che nello svolgimento delle loro funzioni gli organi dell'Unione Europea trattino i dati personali degli utenti andandoli a raccogliere, registrare, conservare, cancellare o trasmettere ed è appunto compito del GEPD tutelare le norme sulla privacy che disciplinano queste attività.

In concreto il GEPD articola il suo operato in tre momenti distinti:

Controllo/Supervisione, ovvero assicurare un degno trattamento dei dati personali nelle istituzioni e negli organi dell'Unione Europea. Per fare ciò il GEPD agisce cooperando con i responsabili della protezione dati (RPD) che sono presenti in ciascun organo dell'Unione Europea, questi devono informare il GEPD di ogni operazione, rischiosa o meno, riguardante i dati personali. Una volta analizzati questi trattamenti in relazione al

¹ https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
https://it.wikipedia.org/wiki/Garante_europeo_della_protezione_dei_dati
<https://www.gdpr.net/gepd-garante-europeo-per-la-protezione-dei-dati/>

regolamento per la protezione dati vengono emanati dei pareri in materia di controllo preventivo ed in molti casi questo porta ad una serie di raccomandazioni che i vari organi devono applicare per garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dati. Il ruolo di supervisore però va a toccare anche l'esame di denunce presentate sia da persone all'interno dei vari organi dell'Unione Europea ma anche da qualsiasi altra persona che ritenga che i propri dati non siano stati trattati regolarmente da istituzioni o organi dell'Unione Europea, si sono infatti trovati accessi ai dati non autorizzati, cancellazione dei dati, violazione di riservatezza e molte altre; Consultazione, in questo ruolo in GEPD consiglia il Parlamento Europeo, la Commissione Europea e il Consiglio dell'Unione Europea riguardo il trattamento dei dati personali e anche su nuove norme ed iniziative che possono andare a rafforzare la tutela dei dati personali nell'Unione Europea. Di recente il GEPD ha assistito a questioni importanti come ad esempio il Terrorist Finance Tracking program riguardo all'accesso alle informazioni finanziarie, la revisione della direttiva del "E-Privacy" sulle comunicazioni elettroniche e sta seguendo anche la revisione del quadro giuridico per la protezione dati, indirizzata all'ammodernamento della direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE) concernente la nuova globalizzazione e il repentino scambio di informazioni e dati da continente a continente; Cooperazione, il Garante Europeo della Protezione dei Dati coopera con altre autorità garanti della protezione dati per promuovere un approccio coerente alla tutela dei dati in tutta Europa. Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati è la principale piattaforma di cooperazione fra le autorità garanti della protezione dei dati. Il GEPD ha cooperato in diverse ed importanti questioni in modo efficace, e soprattutto

sull'attuazione della direttiva sulla tutela dei dati e sulle problematiche sollevate dalle nuove tecnologie andando a sostenere fortemente anche le iniziative intraprese al fine di certificare che i flussi di dati rispettino i principi europei.

1.2 Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: il GDPR

Il GEPD non nasce però dal nulla ma viene istituito da uno dei più importanti ed innovativi regolamenti degli ultimi anni, ovvero il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, il quale ha portato una ventata di aria fresca riguardo alla trattazione di questo importante tema.

Tale regolamento, noto come GDPR², è uno strumento dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy e promulgato il 25 maggio del 2018. Il regolamento è strutturato su 99 articoli che introducono una serie di importanti novità, tra le più importanti possiamo trovare: il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il trasferimento dei propri dati da una piattaforma all'altra senza vincoli di account; la comunicazione data breach, ovvero l'obbligo per le aziende di comunicare entro 72 ore agli utenti di eventuali intrusioni nei database; il diritto all'oblio, ovvero la cancellazione di informazioni a proprio riguardo da un qualsiasi database.

Gli obiettivi che si prefigge il GDPR sono quelli di rafforzare la protezione dei dati personali dei cittadini Europei e dei residenti nell'Unione Europea, restituendo il controllo sui propri dati, andando a cercare di semplificare il contesto normativo riguardante gli affari internazionali, rendendo omogenea la normativa privacy dentro l'Unione Europea. Il testo obbliga tutti i titolari del trattamento dei dati, includendo

²<https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/gdpr-tutto-cio-che-ce-da-sapere-per-essere-preparati/>

<https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento>

https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati

anche tutte le imprese estere che trattano dati di residenti europei indistintamente dal luogo della loro sede legale, ad osservare e adempiere agli obblighi previsti.

Dalla sua entrata in vigore, il GDPR ha sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE) e, in Italia, ha abrogato gli articoli del codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) con esso incompatibili.

Il regolamento si prefigge l'obiettivo quindi di proteggere qualsiasi dato che sia possibilmente indirizzabile ad una persona fisica: nomi, foto, indirizzi e-mail, dettagli bancari, interventi su siti web di social network, informazioni mediche o indirizzi IP di computer che ai nostri giorni sono una fonte di guadagno inesauribile per le numerosissime imprese operanti nei sistemi digitali perché rendono molto più semplice la profilazione dell'utente ed il proporre ad ogni singolo individuo il prodotto migliore o la pubblicità più accattivante in relazione ai dati raccolti. In questo caso infatti il regolamento è molto chiaro, la sicurezza dei dati è garantita dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento chiamati a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero chiunque acceda ai dati raccolti deve farlo nel rispetto dei poteri da loro conferiti e dopo essere stato istruito.

Il Regolamento UE 2016/679 ci dice ulteriormente che in caso di trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, l'interessato deve essere informato riguardo qualsiasi evento che possa violare o mettere a rischio i suoi diritti e libertà.

1.3 Diritto alla portabilità dei Dati

Un articolo del GDPR meritevole di attenzione particolare è l'art.20 ovvero il Diritto alla Portabilità dei Dati³. Questo, per certi versi nuovo diritto, dà all'interessato la possibilità di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmetterli a terzi senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti. L'obiettivo che si prefigge tale diritto è quello di dare più potere agli utenti riguardo al controllo dei loro dati personali e fare in modo di, nel caso essi vogliano, agevolare il passaggio di dati da un ambiente informatico all'altro evitando fenomeni di lock-in tecnologici, promuovere la libera circolazione dei dati all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e favorire perciò anche la concorrenza tra i titolari del trattamento. L'utente grazie a ciò può richiedere una copia dei propri dati che devono essergli consegnati in formato elettronico entro un periodo stabilito di un mese, tre mesi se i file sono di grandi dimensioni o particolarmente delicati, secondo un formato prestabilito e ha la facoltà di conservarli o più semplicemente può spostare un contratto di servizi da un gestore all'altro senza dover fornire di nuovo tutti i dati ma chiedendo al vecchio trattante di mandare i dati al nuovo. Si può anche dire che tramite tale diritto l'utente ha un'integrazione al diritto di accesso alle informazioni e una trasparenza in relazione ai trattanti che con i vecchi articoli non poteva assolutamente immaginare, ciò ovviamente è nato dal fatto che ci si è trovati immersi in un ambiente totalmente nuovo dove i meno

³ <https://protezionedatipersonali.it/portabilita-dei-dati>

<https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-20-diritto-alla-portabilita-dei-dati>

<https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita>

esperti lasciavano che le aziende fornitrici di prodotti e servizi guidassero i giochi e gli enti pubblici utilizzassero i dati senza una effettiva autorizzazione.

1.4 Il caso di Cambridge Analytica e lo Shield Act

Dall'altra parte del mondo un caso degno di nota è stato quello di Cambridge Analytica⁴. Fondata nel 2013 da Robert Mercer è specializzata nel raccogliere dai social informazioni: le preferenze nelle pagine seguite, i commenti fatti a determinati post, il numero di persone seguite etc. Questa quantità enorme di dati poi, tramite modelli ed algoritmi, viene utilizzata per profilare l'utente. Per fare un esempio di quanti dati si possono raccogliere nei pochi momenti che si è connessi ad una rete, si immagina di fare il solito giro nella rete per cercare qualcosa di conveniente da comprare e puntualmente di andare anche a confrontare i prezzi dei prodotti di interesse e quindi aprire pagine su pagine per cercare il più conveniente, dopo aver trovato l'oggetto che stiamo cercando spegnere tutto ed uscire un po'. Nel momento in cui riaccenderemo alla rete e andremo in qualsiasi sito al lato della pagina potremo vedere un Adv del prodotto che precedentemente era stato cercato. Questo meccanismo viene definito come Retargeting ed è il processo mediante il quale ci vengono mostrate delle pubblicità online in base alle precedenti azioni fatte nella rete e in collaborazione al Microtargeting Comportamentale permette la profilazione esatta dell'utente e delle sue preferenze.

È quindi facile intuire che se questi dati vengono distribuiti a terze parti, come nel noto caso di Facebook con lo scandalo della campagna elettorale di Trump, sono una fonte inesauribile ed importantissima di dati poiché danno alle aziende un vantaggio enorme riguardo all'utente che si aggira nella rete.

⁴ https://it.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica
<https://www.ilpost.it/2018/03/19/facebook-cambridge-analytica/>

Successivamente a questo scandalo tutte le autorità maggiori hanno cominciato a mettere in atto strumenti di prevenzione per l'utente che si avvale della rete nella sua quotidianità. Un esempio calzante è quello del governatore di New York, Andrew Cuomo, che in base ad una legge che entrerà in vigore nel marzo 2020, lo Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act (shield act)⁵, aggiorna le attuali norme della città, obbligando le imprese ad avvisare, entro un periodo di tempo di massimo 30 giorni, i consumatori quando le combinazioni tra indirizzo e-mail e password vengono compromesse che se si va a studiare attentamente è molto simile al Diritto di Portabilità dei Dati introdotto dal GDPR in Europa, infatti lo Shield Act impone requisiti di notifica a qualsiasi persona/entità in possesso di informazioni private sui residenti dello stato di New York, indipendentemente dalla loro posizione.

⁵ <http://www.dimt.it/index.php/it/notizie/17746-new-york-protezione-dati>

<https://www.varonis.com/blog/nys-shield-law-updates-to-pii-data-security-and-breach-notification/>

CAPITOLO II

POTERE AI CONSUMATORI VIRTUALI

2.1. La class action e l'implementazione nel digitale

Uno strumento fondamentale a favore dei consumatori è indubbiamente l'Azione di classe, o Class Action⁶. Questo strumento consiste in un'azione collettiva, promossa da uno o più consumatori, che danno mandato ad un'associazione di tutela dei diritti o ad un comitato ai quali possono partecipare altri utenti con una motivazione uguale senza dover agire da soli con l'aiuto dell'avvocato. La Class Action è operabile da quei consumatori che hanno subito le conseguenze di prodotti difettosi o siano state vittime di pratiche commerciali scorrette ed ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e l'eventuale condanna al risarcimento dei danni da parte del soggetto autore della violazione. L'azione avviene mediante ricorso al tribunale in cui ha sede l'impresa, attraverso un avvocato mandante di più soggetti coinvolti o attraverso un comitato appositamente costituito. In questo modo si vanno ad abbattere in modo sostanziale le spese per tale azione e soprattutto a dare manforte al singolo che acquista forza nei confronti delle imprese. Questo meccanismo è stato recepito in maniera chiara dall'associazione di Altroconsumo⁷ che, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, la quale utilizzò milioni di dati raccolti nei profili degli utenti di Facebook per poi rivenderli per scopi elettorali senza il consenso degli utenti, ha deciso di prendere in mano la vicenda attraverso la costituzione di una Class Action tramite la quale viene

⁶ [//www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/class-action](http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/class-action)

⁷ <https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/altroconsumo-class-action-contro-facebook/>

chiesto un risarcimento pari a 285 Euro per ogni anno di partecipazione nel social network. A tale causa si potrà aderire tramite il sito ufficiale di Altroconsumo e sarà seguita gratuitamente dagli avvocati dell'associazione. È chiaro, quindi, come uno strumento come quello della Class Action trovi un particolare potere nei canali digitali dove si trova un'affluenza importante di utenti che, se ben informati, sono pronti a far valere i propri diritti riguardo vicende comuni e simili a quella vista precedentemente.

2.2 I contratti elettronici

Il consumatore nel web è una preda facile, sia sotto il punto di vista della circolazione dei propri dati personali sia verso l'interfaccia con il mero acquisto di prodotti, che come sappiamo, sta avendo particolare successo e diffusione nel periodo in cui ci troviamo.

L'idea di accaparrarsi quel prodotto a quei prezzi trovati nei negozi virtuali, attira molto di più che comprare il medesimo prodotto, magari a prezzi meno concorrenziali al negozio sotto casa. Questo processo però fa sì che il consumatore non faccia molta attenzione, se non particolarmente esperto, alle condizioni contrattuali che gli vengono proposte, infatti è ormai diventata convinzione comune tra i giuristi che il consumatore virtuale potrebbe effettivamente essere una vittima di condotte fraudolente e quindi meritevole di essere tutelato.

A favore dei consumatori arriva la direttiva 2011/83/ue in merito ai Contratti elettronici⁸ o contratti a distanza, ovvero contratti stipulati tra parti che non si trovano effettivamente nello stesso luogo al momento della stipula del contratto. Tale norma si prefigge l'obiettivo di dare maggiori informazioni precontrattuali, per tutti i tipi di contratto di consumo digitali e non.

Con l'introduzione di tali norme ci sarà l'eliminazione di spese e costi nascosti quindi una maggiore trasparenza dei prezzi, dato che i venditori dovranno dichiarare in modo chiaro e veritiero il costo totale del prodotto/servizio che andranno a proporre e di

⁸ <https://www.leggioggi.it/2014/01/27/tutela-dei-consumatori-vigore-la-direttiva-201183ue>

qualsiasi addebito supplementare incluso nel prezzo. Chi andrà ad acquistare non dovrà pagare in alcun caso altri costi se non espressamente e adeguatamente informati. In tale norma vengono aggiornati anche il diritto di recesso e di rimborso: riguardo il primo il consumatore ha a disposizione un periodo di 14 giorni per recedere dal contratto avvenuto fuori dal locale commerciale senza dover fornire motivazioni, nel caso in cui tale diritto non fosse espresso dal venditore il periodo si allunga ad un anno; in relazione al secondo i venditore hanno il compito di rimborsare i clienti entro 14 giorni dal recesso e si devono coprire, da parte del venditore, eventuali spese di consegna e danni avvenuti durante il trasporto. Nel caso in cui i commercianti vogliano far sostenere tali costi ai consumatori tale richiesta deve essere espressamente e preventivamente comunicata al consumatore, altrimenti rimarrà a loro carico⁹.

Questa direttiva permette quindi di avere sempre sotto controllo e a proprio favore il venditore che dovrà, per forza di cose, mantenere chiarezza e veridicità nel contratto offerto e, nel caso di mancanza di uno o più punti, prendere in mano la situazione a proprio vantaggio.

⁹ <http://www.codicedelconsumo.it/parte-i-artt-1-3/>

2.3 Weople¹⁰: cessione di dati in cambio di un compenso?

Come si è andato ad analizzare in questo percorso il tema della privacy, della tutela dei dati e del consumatore in relazione all'ambiente virtuale e non che lo circonda è un tema molto delicato dove l'altra parte del contratto, ovvero il venditore di beni e servizi, cerca di prendere il sopravvento andando a ricercare escamotage per avere la meglio.

In relazione a questo la circolazione dei dati nel web è stata molto discussa in questi anni e ultimamente, proprio nel 2019, l'Autorità garante per la privacy¹¹ si è concentrata sulle lamentele di imprese della grande distribuzione che affermavano di aver ricevuto moltissime richieste di trasferimento dei dati personali dei consumatori alla piattaforma Weople. Ma che cos'è e come funziona questa piattaforma?

Weople è una particolare piattaforma che richiede, grazie all'applicazione del Diritto alla Portabilità introdotto dal nuovo Regolamento Europeo e attraverso la delega dell'utente, una copia dei dati che il consumatore cede alle aziende e che verrà depositata in dei caveau all'interno della piattaforma a libera disposizione dell'utente. Questa piattaforma si propone come diretta fonte di marketing per trovare le aziende migliori e interessate a proporre offerte mirate per gli utenti selezionati, tutto questo senza però dare dati personali e frapponendosi come filtro e unico modo per raggiungere tale scopo.

In questo modo l'utente si vede messo davanti l'opportunità di guadagnare effettivamente tramite il web, solamente impugnando i propri dati e mettendoli a disposizione delle aziende selezionate da Weople.

¹⁰ <https://weople.space/terms>

¹¹ <http://www.dimt.it/index.php/it/notizie/17751-garante-privacy-weople>

Questa nuova piattaforma ci mette davanti la possibilità di avere un effettivo potere rispetto alle aziende che ci sono in circolo dato che saremmo noi a poter decidere se effettivamente offrire i nostri dati o tenerli al sicuro o ancora offrirli a qualcuno che ci propone qualcosa di migliore e più inerente alle nostre preferenze.

CAPITOLO III

RIFLESSIONI SUL POTERE DEL CONSUMATORE NEI NUOVI AMBIENTI DIGITAL

3.1 Conclusioni

In quello che si è andato ad analizzare si è posta l'attenzione sui principali organi tutelanti la privacy, in un primo momento quella riguardante la vita "reale" ma soprattutto in quella che si è vista essere la speculare immagine della persona nei nuovi ambienti digitali dove questa si è trovata, ed in parte si trova ancora, in svantaggio rispetto ai venditori o comunque a figure che si interfacciano con essa.

In questo caso abbiamo visto come il GDPR è uno strumento che ha avuto un'importanza indiscutibile in tale evoluzione poiché è stato questo regolamento ad aver dato poteri maggiori ai principali Enti di tutela della privacy e ha permesso la connessione anche al di fuori della UE con l'attuazione di normative di tutela per utenti che si avvicinavano a questo mondo anche con terze parti provenienti dall'estero e rendendo questa forza globale. Tale regolamento ha contribuito alla creazione del GEPD il quale ha cooperato in diverse ed importanti questioni in modo efficace, e soprattutto sull'attuazione della direttiva sulla tutela dei dati e sulle problematiche sollevate dalle nuove tecnologie andando a sostenere fortemente anche le iniziative intraprese al fine di certificare che i flussi di dati rispettino i principi europei;

fondamentale è stata l'attuazione del diritto alla portabilità dei dati il quale ha dato una speranza ulteriore di controllo dei propri dati agli utenti che approdano verso contratti stipulati con parti digitali le quali richiedevano informazioni, alle volte anche personali.

Nel complesso il consumatore, utente o semplice visitatore del web, ha un'influenza su quello che accade nell'ambiente digitale attorno ad esso o è semplicemente una barca che naviga senza vele tra le onde di informazioni gestite da poteri superiori?

Si potrebbe facilmente pensare di rispondere in modo negativo a tale domanda se si andassero ad analizzare gli scandali avvenuti tra i social, l'e-commerce e forum vari ma sicuramente esiste un però. L'utente, se correttamente informato delle sue azioni in questi canali digitali, potrebbe prendere in pugno la situazione, non lasciandosi influenzare in maniera passiva dalle aziende ma, in maniera più che attiva, andando ad allearsi con i suoi simili tramite strumenti come la class action e grazie alla tutela delle nuove norme. Potrebbe far valere le proprie parole e diritti rispetto a chi per lui gestisce i propri dati personali e li usa a proprio piacimento senza chiedere consensi e quindi essere vittima di condotte fraudolente alle quali, se da solo, non potrebbe in alcun modo essere incisivo. Una svolta in questo contesto è stata sicuramente trovata dai ragazzi fondatori della piattaforma Weople che hanno capito l'importanza di questa situazione e hanno saputo cavalcare l'onda del diritto alla portabilità dei dati introdotto dal GDPR andando a fornire di un ulteriore strumento l'utente che ora ha la possibilità di trarre un

compenso da tutti i dati che fino a questo momento ha inserito nel web e soprattutto, nel caso di un uso improprio dei propri dati personali, agire legalmente tramite prove tangibili e un supporto che fino ad ora era stato solo un vano sogno.

La rete, il web e tutto quello che gira attorno a questi permea l'era in cui viviamo e quella verso cui stiamo dirigendo, lo sviluppo tecnologico che, in parte è avvenuto e in larga parte sta avvenendo, ci permetterà di raggiungere traguardi mai visti fino ad ora, basti pensare al vicinissimo 5G, ovvero una rete che, per fare un esempio, permetterà interventi chirurgici oltreoceano tramite l'utilizzo di un apparecchio connesso alla rete, il miglioramento dell'IOT (Internet of things) ed in sostanza il miglioramento della vita e dello stile di vita delle persone. I progressi e tutti i traguardi che ci aspetteranno sono inimmaginabili ma necessiteranno di un serio indirizzamento da parte di enti e organi nazionali ed internazionali, poiché occorrerà un impegno molto grande per tenerli nelle righe senza andare ad intaccare i diritti di cui godono gli utenti i quali sono i diretti interessati.

Il lavoro da fare in tale contesto, purtroppo, è ancora lungo ma non troppo lontano, infatti continuando lungo questa strada prima o poi anche il web sarà e godrà di tutele, diritti e norme che lo faranno diventare un posto estremamente sicuro dove, finalmente, l'utente potrà navigare in totale sicurezza senza sentire minacciati e lesi i propri diritti e la propria persona, o meglio, il proprio io virtuale.

Sitografia

<https://blog.osservatori.net/>

<https://eur-lex.europa.eu/>

<https://faculty.uml.edu/>

<https://it.wikipedia.org/>

<https://www.agendadigitale.eu/> <https://www.altalex.com/>

<https://www.camera.it/>

<https://www.coe.int/>

<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/>

<https://www.garanteprivacy.it/> <https://www.gdpr.net/>

<https://www.istitutoitalianoprivacy.it/>

<https://www.jus.unitn.it/>

<https://www.lastampa.it/>

<https://www.metlife.it/>

<https://www.prochemi.it/> <https://www.protezionedatipersonali.it/>

<https://www.wearesocial.com/>

<https://www.wired.com/>

<https://weople.space/terms>